BAGNI MOBILI:
la pericolosa confusione sul “Produttore del rifiuto”

Lettura critica delle “**Linee guida nazionali per la gestione e pulizia dei bagni mobili**” edite dall’**ASPI** (Associazione nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche - Sezione Operatori bagni mobili).

Ebook

di **Vincenzo Vinciprova**

Aleph editrice

BAGNI MOBILI:
la pericolosa confusione sul "Produttore del rifuto"

ISBN: 978-88-907360-4-9

Autore: **Vincenzo Vinciprova**

Edito nell'agosto 2014 da:

Aleph editrice 67056 Luco dei Marsi (Aq)
Telefono: 0863.529100
Home page: www.site.it
E-mail: aleph@site.it

BAGNI MOBILI: la pericolosa confusione sul "Produttore del rifiuto", di Vincenzo Vinciprova, è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Premessa

Nell'ambito dell'edizione 2013 della fiera "ECOMONDO" di Rimini, nel corso di un convegno organizzato l'8 novembre 2013 dalla Associazione ASPI (*Associazione nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche*), si è trattato delle "*Linee guida per la gestione e la pulizia dei bagni mobili – Norme UNI EN – Impiego di bagni mobili in attività agricole – Certificazione secondo norme ISO 9001*".

In dette *Linee guida* vengono affrontati diversi temi, tra cui – per quel che interessa la presente trattazione – quello inerente i rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili (detti anche "*bagni chimici*"), che nel recente passato è stato oggetto, da parte di chi scrive, di diverse pubblicazioni, su alcune testate online, tra cui **site.it** [1] e **LeggiOggi.it**[2].

---

[1] "LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI – Gestione e tracciabilità dei rifiuti nel periodo di sospensione del Sistri", VINCIPROVA Vincenzo, Aleph editrice – http://www.site.it/le_testate/_notes/TRACCIABILITA%5C%27%20DEI%20RIFIUTI%20NEL%20PERIODO%20DI%20SOSPENSIONE%20DEL%20SISTRI%20-aleph%20editrice%202012.pdf

[2] "I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie – La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell'art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili" – http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/

"Sistri: attenti agli errori nel manuale operativo. Si tratta del paragrafo 5.4.6 (Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie) della versione 2.4 del 26.04.2011 del manuale" – http://www.leggioggi.it/2011/11/24/sistri-attenti-agli-errori-nel-manuale-operativo/

"Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie. L'evoluzione della normativa sui rifiuti dopo l'approvazione del DDL 4240 da parte della Camera (il 16 febbraio scorso)" – **http://www.leggioggi.it/2012/03/04/fosse-settiche-e-bagni-mobili-regole-diverse-dalla-pulizia-manutentiva-di-reti-fognarie/**

Nella prefazione delle *Linee guida* si legge: "*II presente manuale riporta le Linee Guida Nazionali (in seguito definite LGN - BM) adottate dall'Associazione ASPI per la gestione e la pulizia dei bagni mobili, nonché* ***per regolamentarne i servizi, con riferimento alle norme*** *del Ministero dei Trasporti e* ***del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare****, delle norme tecniche EN - UNI, delle regole della buona tecnica e della buona pratica*".

Nel testo si evince, che tra gli scopi vi è anche quello di fornire: "[...] *agli operatori uno strumento da consultare per conoscere e rileggere le regole di buon comportamento e le norme che disciplinano la materia, cui devono sempre attenersi*; [...] ***a tutti un riferimento unico sul territorio nazionale*** *per le attività del settore nel rispetto delle norme,* ***da cui partire per diffondere specifici standard di qualità dei servizi e sicurezza nelle operazioni.***" [grassetto a cura d.a.].

In buona sostanza, nelle *Linee guida* emerge inequivocabilmente l'intento di imporre un "*riferimento unico*", per conoscere e/o ripassare, tra l'altro, le norme (anche giuridiche?) che disciplinano la materia. Ed è evidente che il tentativo di persuasione non è limitato solo agli "*operatori del settore*", ma è esteso a "*tutti"*: vale cioè anche per le Autorità di controllo, gli inquirenti o i giudici?

Lo scopo didascalico delle *Linee guida* appare ancora più serio e impegnativo laddove è scritto che: "***II documento è il risultato di accurata ricerca e studio delle seguenti norme****:*

** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Testo unico in materia ambientale) e s.m.i.;*
** Decreto ministeriale 28 aprile 1998 n° 406 del MATTM (Regolamento albo gestori ambientali);*
** Decreto ministeriale 01 aprile 1998 n° 145 del MATTM (Formulario identificazione rifiuti);*

** Decreto ministeriale 01 aprile 1998 n° 1 48 de1 MATTM (Registro di carico e scarico rifiuti);*
** Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice appalti pubblici)"*

Peccato, però, che a tale accurata ricerca e studio sia sfuggita una lunga serie di atti e documenti parlamentari, di sentenze, di circolari ministeriali etc., di cui si parlerà più avanti. Tra questi, la **Circolare del Ministero dell'ambiente n. 4435 del 28.06.1999**[3] secondo la quale i rifiuti prelevati dai bagni mobili dati in locazione, costituiscono "***raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi***".

[3] Pubblicata al seguente URL: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/alb_gest_amb/circolari/n._4435_del_28_giugno_1999.pdf

L'*errore* interpretativo sul "*Produttore del rifiuto*"

Affermare che i rifiuti prelevati dai bagni mobili sono prodotti dall'operatore (spurghista) che effettua la "*pulizia manutentiva*" sui bagni mobili è un presupposto che contrasta in maniera evidente con molte delle leggi e norme che regolano questo settore.

Le *Linee guida* in argomento ripetono, infatti, in più passaggi il concetto secondo il quale il produttore dei rifiuti prelevati dai bagni mobili sia la stessa ditta che procede alla pulizia-spurgo dei bagni dati in locazione ai propri clienti (imprese edili, enti pubblici etc.).

Invero, le ditte del settore ***Locazione e pulizia-spurgo bagni mobili*** danno i bagni mobili in locazione a terzi (Enti pubblici, imprese, comitati, associazioni etc.) e su tali bagni effettuano periodicamente la pulizia e l'espurgo.

Secondo l'ordinamento giuridico italiano, quando un bene viene dato in locazione, l'usabilità dello stesso passa al "***locatario***', che lo utilizzerà nell'ambito delle proprie attività.

Nel caso di specie, il locatario – ad es. l'ente pubblico/impresa privata – acquisendo la disponibilità dei bagni mobili, che vengono messi a servizio dei cittadini/utenti, è da considerarsi "***titolare-produttore***" dei rifiuti e ad esso spetta infatti l'onere di farli raccogliere, trasportare e smaltire/recuperare da operatori autorizzati. Tant'è, che il costo complessivo per la locazione dei bagni mobili e la loro pulizia-

espurgo comprendono anche l'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi.

Nello schema contrattuale largamente usato nel settore, il ***locatario*** acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi. Mentre è la **ditta locatrice** che conserva la proprietà dei bagni (ma non la detenzione) e quindi non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti. Pertanto la ditta locatrice che preleva i rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua un'attività di raccolta e trasporto di ***rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi***.

Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma nell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che, riguardo ai rifiuti urbani, addossa al soggetto che possiede o detiene un bene a qualsiasi titolo (anche in locazione), l'onere del pagamento della tariffa.

Il Ministero dell'Ambiente, con la circolare 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999[4], ha definitivamente chiarito che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo [per la Cat. 4 - n.d.a.] in quanto «***si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi***».

[4] Pubblicata al seguente URL: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/alb_gest_amb/circolari/n._4435_del_28_giugno_1999.pdf

La qualificazione dell'Ente/impresa committente quale "*produttore dei rifiuti*", poiché locatario dei bagni, e quindi, l'obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili, provvedendo pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, a iscriversi all'albo gestori rifiuti per la categoria (4) – relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa sia penale (si vedano fra tutte: Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5839/04, il Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n. 677/00, la Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n. 2412/03)

Tornando al diverso avviso espresso nelle *Linee guida* dell'ASPI, va detto, per maggiore completezza, che il concetto – errato – secondo cui il produttore dei rifiuti sarebbe la stessa ditta che effettua gli interventi di pulizia-spurgo sui bagni mobili dati in locazione, trova sponda nell'assioma – presente nelle stesse *Linee guida* – che i rifiuti prelevati dai bagni mobili sarebbero rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva dei bagni mobili e quindi, assimilabili ai rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature che godono di uno speciale regime normativo (di cui all'art. 230, comma 5, D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 205/2010[5]), in base al quale, il

---

[5] L'art. 33 del D.Lgs. 205/2010 ha sostituito il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006, così:
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti."

produttore del rifiuto si intende lo spurghista che effettua le operazioni di pulizia manutentiva sulle fognature. Tant'è, che nella circolare n. 59/2010 del 23.11.2010, l'ASPI comunicava ai propri iscritti che "*Con il nuovo comma 5 di modifica dello stesso comma all'articolo 230 del D. Lgs. 152/2006 ... viene dato un definitivo chiarimento alle specifiche attività di spurgo pozzi neri, condotte, pozzetti ed affini di qualsiasi tipo, sia in strutture pubbliche che private*".

Invero, lo speciale regime introdotto per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature non è applicabile ai rifiuti da bagni mobili, giacché l'art. 74, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 fornisce queste definizioni:

"*dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;*

i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato".

L'art. 100, al primo comma, stabilisce poi l'obbligo della sussistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane per gli agglomerati con numero di abitanti equivalente superiore a 2.000.

Tale regola può trovare eccezione, secondo il successivo comma 3, "*Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi*".

Riepilogando: i rifiuti oggetto della particolare disciplina prevista dall'art. 230, comma 5, del T.U.A. sono solamente quelli derivanti dalla pulizia manutentiva di condotte per il convogliamento delle acque reflue urbane dai siti di produzione (civili abitazioni, opifici industriali ed artigianali, uffici pubblici, locali commerciali etc.) sino al corpo ricettore.

I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, poiché insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina.

Stessa cosa si deve dire per i rifiuti prelevati dai bagni mobili, che sono anch'essi degli insediamenti non connessi alle reti fognarie, ai quali non è applicabile il 5° comma dell'art. 230 del T.U.A.

Si noti poi che i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono notoriamente identificati con il codice C.E.R. (Catologo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

In definitiva, con la novella normativa in argomento, l'autospurghista deve essere iscritto all'*Albo gestori ambientali* ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi), ma allorché va ad effettuare pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi "***produttore***" ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse Imhoff o di bagni mobili, dovrà qualificarsi "***trasportatore di rifiuti prodotti da terzi***" ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche). Nello stesso senso, si vedano le

seguenti pubblicazioni: "*I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell'art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili*" (di **Vincenzo Vinciprova**, pubblicato il 5 marzo 2011 sul quotidiano *LeggiOggi.it*) [6]; "*Case isolate senza fognatura: chi fa lo spurgo è trasportatore*" (di **Paola Ficco**, pubblicato il 21 marzo 2011 su *Casa24Plus* de *Il Sole24ORE*) [7]; "*Rifiuti e non rifiuti*" (di **Maurizio Santoloci** e **Valentina Vattani** in *Diritto all'Ambiente*, Ed. 2011, pag. 195).

La non assoggettabilità dei rifiuti da bagni mobili allo speciale regime previsto per i rifiuti della pulizia manutentiva delle reti fognarie, veniva sancita anche dal legislatore, visto che, nella precedente Legislatura, veniva presentato, alla Camera dei deputati, il DDL AC 4240 [8], il cui articolo 3 prevedeva un'ulteriore riformulazione del comma 5 dell'art. 230, di modo da aggiungere anche i rifiuti provenienti "***dalle fosse settiche e manufatti analoghi***". Nel corso dell'iter legislativo di tale DDL AC 4240, venivano presentati, più volte, diversi emendamenti volti a qualificare i rifiuti da bagni mobili quali rifiuti prodotti dallo stesso operatore che svolge le operazioni di pulizia-spurgo degli stessi, ma tali emendamenti venivano sempre

---

[6] Pubblicato anche su: http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/

[7] Pubblicato anche su: http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/arredamento-casa/2011-03-21/case-isolate-senza-fognatura-190215.php?uuid=aagoaqid

[8] Vedi art. 3 del DDL AC 4240 pubblicato su: http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/62207

bocciati. Per maggiore completezza si riporta un estratto dell'articolo pubblicato su *LeggiOggi.it* il 4 marzo 2012[9]:

"*Allorchè detto disegno di legge è passato all'esame dell'Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell'**Allegato A** al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell'attuale comma 5 dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell'autospurghista. Tali emendamenti sono stati respinti (cfr. pag. VI del **resoconto sommario** della seduta del 16 febbraio 2012). Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del **resoconto stenografico** della seduta del 16 febbraio 2012), criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l'attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano effettivamente i rifiuti, poiché ciò*

[9] http://www.leggioggi.it/2012/03/04/fosse-settiche-e-bagni-mobili-regole-diverse-dalla-pulizia-manutentiva-di-reti-fognarie/

avrebbe consentito l'aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l'ambiente."[10].

Sulla bocciatura di tali emendamenti si legga pure "***Rifiuti da fosse settiche: "semplificazione" parola d'ordine, ma non parola magica***"[11], a cura della D.ssa **Stefania Pallotta**, pubblicato il 15 marzo 2012 sulla testata on line "*Diritto all'ambiente*".

Pertanto, è di solare evidenza che l'interpretazione fornita dall'ASPI nelle Linee Guida in argomento, è smentita da una lunga e granitica posizione normativa, giurisprudenziale, ministeriale e dottrinale. Posizione normativa in base alla quale *produttore del rifiuto* prelevato dai bagni mobili è il cliente locatario dei bagni medesimi (impresa edile/ente pubblico/comitato/etc.), mentre la ditta che effettua la pulizia-spurgo svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.

---

[10] Vedi emendamenti 2.010 e 2.011 - Il testo dei due emendamenti si trova pubblicato nelle pagine 8 e 9 dell' allegato A del resoconto della seduta del 16.02.2012 della Camera dei Deputati: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/aintero.pdf
Vedi respingimento degli emendamenti 2010 e 2011 - il testo del resoconto sommario della seduta del 16.02.2012 è disponibile su: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/pdfsomm.pdf
Vedi il parere contrario dell'allora Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, FANELLI, pubblicato a pagg. 6-7 del resoconto stenografico della Camera dei Deputati del 16 febbraio 2012, disponibile anche all'indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/pdfs001.pdf

[11] http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_829.pdf

L'*errore* del "Formulario unico"

Riguardo alla tracciabilità dei rifiuti prelevati dai bagni mobili, le *Linee guida* prevedono che l'operatore del settore possa utilizzare un unico formulario – dove egli risulta, sia come produttore sia come trasportatore – per tutti gli interventi di pulizia-spurgo effettuati, con lo stesso autoveicolo, nel giro della medesima giornata.

Invero, l'ipotesi della microraccolta – cioè della raccolta di piccoli quantitativi di rifiuti (anche meno di 100 litri per volta) dai diversi bagni mobili siti in una determinata area geografica – è espressamente ammessa e disciplinata dall'art. 193, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 (T.U. in materia ambientale), ove viene specificato che "*La microraccolta dei rifiuti, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile*...", non consente la compilazione di un solo formulario riepilogativo, ma di tanti formulari quanti sono i prelievi – non a caso la norma parla dei "*formulari*" al plurale e non al singolare. Il legislatore quindi puntualizza che devono essere utilizzati tanti formulari quanti sono i punti di raccolta e su tali formulari vanno indicate eventuali deviazioni di percorso (se diversi dal più breve).

Gli effetti pericolosi degli "*errori interpretativi*"

L'errata interpretazione sul "Produttore del rifiuto" e sul "formulario unico" nella micro-raccolta, contenute nelle ***Linee guida nazionali per la gestione e pulizia dei bagni mobili*** possono avere effetti pericolosi per gli operatori del settore, per i committenti e infine per l'ambiente.

Tali *Linee guida* hanno l'ambizione di far conoscere le *regole* e le *normative* applicabili al settore e hanno una notevolissima diffusione mediatico-istituzionale. Troveranno pertanto un folto seguito soprattutto tra i numerosi operatori che si sentiranno legittimati (anzi, invitati) a configurarsi quali "*produttori*" e non quali "*trasportatori di rifiuti prodotti da terzi*": la conseguenza diretta sarà che gli operatori del settore intesteranno i FIR (formulari d'identificazione dei rifiuti) non ai propri clienti, ma a se stessi.
In virtù di tali *Linee guida* gli stessi committenti (imprese, ma anche enti pubblici) saranno in larga parte convinti, che il produttore dei rifiuti è l'impresa che effettua gli interventi di pulizia-spurgo e, pertanto, non si sentiranno più tenuti a pretendere la copia n. 1 (al momento della presa) e la copia n. 4 (al momento del conferimento) dei FIR relativi agli interventi di pulizia-spurgo: entrambi (operatori e clienti) saranno dunque assoggettabili a pesanti sanzioni!

L'errato suggerimento – contenuto nelle *Linee guida* Aspi – di utilizzare un solo formulario per tutti i prelievi effettuati nel giro di micro-raccolta, espone gli

operatori e i loro clienti al rischio di pesanti sanzioni pecuniarie per ogni formulario omesso: da € 1.600 ad € 9.300 (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006).

Questo *modus operandi* determina anche un indebito vantaggio economico da parte di quegli operatori che, seguendo i consigli delle *Linee guida*, utilizzeranno un solo formulario per tutti i prelievi in *micro-raccolta*, a scapito degli operatori che, più correttamente, continueranno a utilizzare tanti formulari quanti sono i prelievi: tra risparmio nella gestione documentale dei formulari (emissione, compilazione, controllo, registrazione, trasmissione, archiviazione), e semplificazioni operative, il vantaggio indebito per ogni micro-raccolta potrebbe essere quantificato in alcune centinaia di euro.

E' inutile dire che da questa situazione ne deriva una vera e propria concorrenza sleale da parte di chi – errando – usa un solo formulario per tutti i prelievi effettuati dai bagni mobili durante la giornata, a scapito di chi – correttamente – usa tanti formulari quanti sono i prelievi.

Altro effetto più preoccupante per la collettività è che l'uso di un solo formulario compromette la **tracciabilità dei rifiuti** e deresponsabilizza i committenti, i quali non potranno più verificare dove (e se) il proprio rifiuto è stato smaltito/ recuperato.

Vincenzo Vinciprova*

***** L'autore svolge la professione di Avvocato (iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nicosia) ed è uno dei titolari dello studio associato:

VINCIPROVA & CHINNICI
STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO
SEDE PRINCIPALE:
94013 - LEONFORTE (EN) VIA PRIMO MAGGIO N. 5 TEL. +39 0935 1865181 FAX +39 09351866020
SEDI SECONDARIE:
95126 - CATANIA (CT) VIA REGINA BIANCA N. 121 TEL. +39 095 2935637 FAX +39 095 2935760
00198 - ROMA (RM) VIA SAVOIA N. 78 TEL. +39 06 99336136 FAX +39 06 99331281
info@vinciprova.eu - www.vinciprova.eu - PEC:vinciprovaechinnici@pec.it
CODICE FISCALE E P. IVA 01179210867